

REGOLAMENTO INTERNO - MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI ALLIEVI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.

Art. 1.

I provvedimenti disciplinari hanno carattere educativo e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Il carattere delle sanzioni è orientato a determinare l'apertura di una fase di riflessione per lo studente che trasgredisce, in modo da consentirgli il reinserimento nella comunità educante. Le sanzioni garantiscono altresì, all'interno della popolazione scolastica, la certezza di un'ordinata vita associativa con definite regole che disciplinano la vita collettiva, sia sul versante dei diritti che su quello dei doveri.

Art. 2.

La responsabilità delle infrazioni al presente regolamento è, generalmente, personale. Per quanto riguarda i danni alle attrezzature e/o alle strutture della scuola si rinvia a quanto previsto nel Capo IV - Disposizioni finali.

Art. 3.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 4.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, quando possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Art. 5.

Allo studente, in ogni caso non oltre il secondo provvedimento disciplinare a suo carico, è offerta l'opportunità di convertire le sanzioni stesse in attività alternativa a favore della comunità scolastica, in relazione alla sussistenza di necessità contingenti dell'Istituto e all'effettiva utilità per la comunità scolastica, e fatto salvo quanto previsto dalla Tabella che segue per il caso di reati. Deliberata la sanzione, è fatta salva la possibilità per lo studente di chiedere la conversione in attività a favore della comunità scolastica: sulla richiesta si pronuncerà il Consiglio di classe, valutata l'opportunità e l'effettiva utilità della stessa.

Art. 6.

Contro le sanzioni disciplinari è sempre ammesso ricorso, da parte dello studente, davanti all'organo di garanzia previsto dal presente regolamento. Il ricorso viene proposto con domanda scritta in carta semplice.

CAPO II – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Art. 7.

Il procedimento disciplinare inizia con la contestazione degli addebiti, così da consentire allo studente di potersi giustificare.

Art. 8.

La contestazione degli addebiti di cui alle lettere A, B, C, F, G e Ia della Tabella delle Sanzioni Disciplinari allegata viene formulata all'istante, anche oralmente, dall'organo competente ad irrogare la sanzione, prima di decidere la stessa. Devono essere registrate le eventuali giustificazioni

addotte dallo studente.

Art. 9.

La contestazione degli addebiti di cui alle lettere D, E, H, Ib, A1, B1, D1, E (da E1 a E4), F1, G1 della Tabella delle Sanzioni Disciplinari allegata viene formulata per iscritto il giorno stesso, entro il termine delle lezioni, dal docente Coordinatore del Consiglio di Classe (in caso di sua assenza dal docente più anziano del Consiglio medesimo secondo l'organigramma d'Istituto) o dal Dirigente Scolastico, nei casi previsti; le eventuali giustificazioni addotte dallo studente saranno riferite, a cura del Coordinatore medesimo, al Consiglio di Classe, convocato al massimo entro i tre giorni successivi per deliberare la sanzione.

Art. 10.

Contro le sanzioni previste dalla Tabella allegata è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione davanti all'organo di garanzia interno alla scuola. Tale organo è composto da 5 membri. Il Dirigente Scolastico, due docenti (uno dell'ITCG e uno dell'IPSSCT), uno studente nominato dal Comitato Studentesco e un genitore. Esso giudica inoltre sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. Ai sensi dei c. 3 e 4 del D.P.R. del 21 nov. 2007 n° 35 è istituito presso ogni Ufficio Scolastico Regionale un apposito Organo di Garanzia Regionale che ha il potere di decidere in via definitiva sui reclami documentati proposti da studenti/dalle loro famiglie contro eventuali violazioni alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti oltre che contro il DPR 235 citato contenute nei Regolamenti di disciplina interni agli Istituti.

Art. 11.

Per tutto quanto non riportato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

CAPO III – TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.

Mancanze disciplinari		Sanzioni disciplinari	Organo competente ad infliggere le sanzioni	Organo a cui ricorrere per impugnare le sanzioni
A	Assenze ingiustificate	- Richiamo verbale all'interessato e richiamo scritto sul Registro di Classe	- Docente	
A1	Reiterazione	-Richiamo scritto	- Consiglio di classe	Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola
B	• Comportamento scorretto in classe o disturbo dell'attività didattica	- Nota sul Registro di Classe	- Docente	
B1	Reiterazione	- Allontanamento dalla comunità scolastica per 1 giorno	- Consiglio di classe	Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola
C	Comportamento scorretto nell'esercizio dei diritti di associazione.	- Richiamo verbale	Docente (per l'Assemblea di Classe); Dirigente Scolastico (per l'Assemblea di Istituto)	
C1	Reiterazione	- Sospensione dell'assemblea e nota sul Registro di Classe		Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola

Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo competente ad infliggere le sanzioni	Organo a cui ricorrere per impugnare le sanzioni
<p>D Comportamento offensivo verso il Dirigente Scolastico, i Docenti, Il Direttore Amm.vo, il personale A.T.A. ed i compagni</p> <p>D1 Reiterazione Falsificazione atti</p>	<p>- Richiamo scritto allo studente e per conoscenza alla famiglia e allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni di lezione</p> <p>- Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 6 giorni di lezione alla prima reiterazione</p> <p>- Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni dalla seconda reiterazione o in casi gravi</p> <p>- Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e/o viaggi di istruzione già programmati, mediante allontanamento dalla comunità scolastica "ora per allora", dalla seconda reiterazione o in casi gravi</p>	<p>- Consiglio di Classe</p>	<p>Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola</p>

Mancanze disciplinari		Sanzioni disciplinari	Organo competente ad infliggere le sanzioni	Organo a cui ricorrere per impugnare le sanzioni
D3	Uso del cellulare durante le lezioni	Ritiro del cellulare senza Sim-card e restituzione al termine delle lezioni della giornata. Nel caso in cui l'insegnante non termini all'ultima ora, il cellulare verrà riconsegnato il mattino successivo. Nota sul Registro di Classe e Lettera di Richiamo	Docente, Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico	Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola
D4	Reiterazione	- Nota sul Registro di Classe. Ritiro del cellulare senza Sim-card e restituzione ai genitori. Nel caso in cui l'insegnante non termini all'ultima ora, il cellulare verrà riconsegnato il mattino successivo. Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni di lezione alla prima reiterazione - Alla seconda reiterazione: nota sul Registro di Classe. Ritiro del cellulare senza Sim-card e restituzione ai genitori. Nel caso in cui l'insegnante non termini all'ultima ora, il cellulare verrà riconsegnato il mattino successivo. Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 6 giorni di lezione. - In casi gravi o di continue reiterazioni: nota sul Registro di Classe. Ritiro del cellulare senza Sim-card e restituzione ai genitori. Nel caso in cui l'insegnante non termini all'ultima ora, il cellulare verrà riconsegnato il mattino successivo. Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni di lezione		
E	Atti di bullismo	- Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a oltre 15 giorni di lezione, secondo la casistica sotto elencata		

Mananze disciplinari		Sanzioni disciplinari	Organo competente ad infliggere le sanzioni	Organo a cui ricorrere per impugnare le sanzioni
E1	Atti di bullismo indiretto (diffusioni di dicerie, pettegolezzi, calunnie, ecc.)	- Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni di lezione	Consiglio di classe	Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola
E1 bis	Reiterazione	- Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 6 giorni di lezione la prima volta - Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 10 giorni di lezione dalla seconda reiterazione - Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e/o viaggi di istruzione già programmati, mediante allontanamento dalla comunità scolastica "ora per allora" dalla seconda reiterazione		
E2	Atti di bullismo diretto (episodi di intimidazione, ricatto o minaccia)	- Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 6 giorni di lezione	- Consiglio di Classe	Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola
E2 bis	Reiterazione	- Allontanamento dalla comunità scolastica per 10 giorni di lezione la prima volta - Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni dalla seconda reiterazione - Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e/o viaggi di istruzione già programmati, mediante allontanamento dalla comunità scolastica "ora per allora" dalla seconda reiterazione o in casi gravi		

Mananze disciplinari		Sanzioni disciplinari	Organo competente ad infliggere le sanzioni	Organo a cui ricorrere per impugnare le sanzioni
E3	Atti di bullismo diretto fisico (atti di aggressività intenzionale come botte, spintoni, calci, pugni, ecc)	- Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni di lezione (*)	a) Dirigente Scolastico b) Consiglio di classe	Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola
E3 bis	Reiterazione	- Allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre 15 giorni di lezione in caso di violenze gravi (*) - Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e/o viaggi di istruzione già programmati, mediante allontanamento dalla comunità scolastica "ora per allora".		
E4	Atti di cyberbullismo (atti di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche - es. foto / video su telefonini, Internet)	- Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni di lezione (*)	a) Dirigente Scolastico b) Consiglio di classe	Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola
E4 bis	Reiterazione	- Allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre 15 giorni di lezione in caso di violenze morali gravi (*) - Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e/o viaggi di istruzione già programmati, mediante allontanamento dalla comunità scolastica "ora per allora".		
F	Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti.	a) Chiarimento verbale b) Richiamo scritto	a) Docente b) Dirigente Scolastico	
F1	Reiterazione	- Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni di calendario	- Consiglio di classe	Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola

Mancanze disciplinari		Sanzioni disciplinari	Organo competente ad infliggere le sanzioni	Organo a cui ricorrere per impugnare le sanzioni
G	Danni al patrimonio scolastico.	- Richiamo scritto e richiesta di risarcimento danni.	- Dirigente Scolastico	Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola
G1	Reiterazione	- Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni di calendario	- Consiglio di classe	
H	Reati **	- Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo anche superiore a 15 giorni di calendario(*)	- Consiglio di classe - Consiglio di Istituto per periodi superiori a gg. 15	Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola
I	Manomissione o danneggiamento dispositivi di sicurezza dell'istituto scolastico	a) Richiamo scritto e richiesta di risarcimento danni; denuncia all'autorità giudiziaria b) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo massimo di 15 giorni di calendario	- Dirigente Scolastico - Consiglio di classe	Ricorso entro 3 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola
<p>Le sanzioni contrassegnate con (*) non sono convertibili in attività alternative a favore della comunità scolastica.</p> <p>H) **</p> <p>Ai sensi dei commi 6-7-8-9 del D.P.R. 235 del 21.11.2007 le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a gg. 15 e quelle che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, sono adottate dal Consiglio di Istituto.</p> <p>L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto "quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso... la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo..." (c. D.P.R. 235).</p> <p>"Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico" (c. 9 bis D.P.R. 235).</p> <p>"Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola" (c. D.P.R. 235).</p>				

NOTE

- I richiami scritti devono, in ogni caso, essere fedelmente riportati anche sul libretto personale dello studente, per opportuna conoscenza della famiglia.
- Per ogni mancanza disciplinare successiva alla quinta il consiglio di classe può disporre l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo minimo di tre giorni.
- In applicazione dell'art. 13 del D.L.vo 226/ 2005 il consiglio di classe, in sede di valutazione finale di ogni anno del percorso scolastico, dovrà subordinare l'ammissione all'anno successivo "al raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti". La non ammissione alla classe successiva potrà pertanto essere deliberata, con provvedimento motivato, anche solo per gravi lacune comportamentali, che abbiano condotto il consiglio di classe ad esprimere una valutazione di condotta insufficiente, cioè pari ai voti sette o sei.
- Si rammenta che il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti, in qualità di pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni sono obbligati a denunciare alla Magistratura i reati di cui hanno conoscenza.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI.

Le attrezzature didattiche, le suppellettili della scuola, gli arredi igienico-sanitari sono il risultato di un notevole impegno organizzativo ed economico affrontato dalla scuola stessa, dalle famiglie, dall'ente locale di riferimento, dallo Stato, ed è interesse di tutti mantenerne l'aspetto decoroso e la funzionalità d'uso. Chiunque deliberatamente danneggi tali strutture, che costituiscono un patrimonio della comunità, oltre a violare disposizioni di legge, compie un atto di vandalismo lesivo di interessi collettivi. La persona responsabile per dolo o colpa di danni alle attrezzature o agli arredi scolastici sarà pertanto chiamata a rifondere la scuola del danno arrecato.

In caso di dolo il responsabile sarà altresì sottoposto a procedimento disciplinare (v. Tabella, pp. G e G.1). Nel caso in cui la persona rimanga ignota si provvederà con le spese di funzionamento di Istituto. La necessità di riparazione dei danni arrecati potrà altresì comportare un maggior esborso da parte delle famiglie (con l'aumento del contributo scolastico). Le prescrizioni seguenti sono mirate a ridurre il rischio del ripetersi di simili inqualificabili atti.

- 1) Alla fine della ricreazione è vietato entrare in aula con lattine o altri contenitori di bibite non ancora consumate.
- 2) Le richieste di uscita dall'aula durante le ore di lezione devono essere limitate ai casi di effettiva necessità. I tempi di rientro devono essere solleciti. Diversamente, il docente segnalerà il ritardo ingiustificato sul registro di classe.
- 3) Il trasferimento nelle aule speciali, aule di sdoppiamento attività didattiche, palestra e laboratori deve avvenire in modo compatto per l'intera classe o gruppo di alunni. Lo stesso dicasi per il rientro in aula.
- 4) Gli studenti devono prendere posto nei laboratori utilizzando il P.C. corrispondente al proprio numero progressivo di classe; essi avranno cura di segnalare **subito** eventuali danni rilevati sul computer o nella postazione assegnata, diversamente saranno ritenuti responsabili degli stessi.
- 5) L'utilizzo delle attrezzature tecniche delle palestre e degli arredi degli spogliatoi deve essere rispondente alle esigenze del corretto svolgimento dell'attività didattica. L'uso degli attrezzi, in particolare, deve avvenire sempre su disposizione dell'insegnante.

Chiunque abbia a rilevare rotture, manomissioni o danneggiamenti delle attrezzature e strutture della scuola deve avvisare **subito** l'insegnante, il docente di "terza area", il tecnico di laboratorio o il personale ausiliario in servizio, anche per evitare di incorrere in rischi di corresponsabilità. In ogni caso devono essere avvisati con sollecitudine il Capo d'Istituto, il responsabile dei servizi amministrativi e, all'occorrenza, il responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza.